## ART. 24 - RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI

## 1. Riposo settimanale

- 1.1 Agli effetti del presente contratto si considera riposo settimanale la domenica, mantenendo la media di un riposo ogni sette giorni lavorativi nell'arco di 14 giorni, ai sensi del punto 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni. Nell'articolazione dei turni tale riposo può essere programmato in un diverso giorno della settimana.
- 1.2 Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore.
  Il riposo suddetto può essere differito per una sola volta nel mese.

## 2. Giorni festivi

2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:

1° gennaio – Capodanno
6 gennaio – Epifania
lunedì dopo Pasqua
25 aprile – Anniversario della Liberazione
1° maggio – Festa del Lavoro
2 giugno – Festa della Repubblica
29 giugno – Santi Pietro e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono;
15 agosto – Assunzione
1° novembre – Ognissanti
8 dicembre – Immacolata Concezione
25 dicembre – Natale
26 dicembre – S. Stefano

2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell'art. 22 del CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell'art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni.

Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta *all'indennità di cui al precedente comma*, una giornata di *retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 63 (Retribuzione), all'art. 64 (Aumenti di anzianità)* del presente CCNL.

- 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto *al punto 4 dell'art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo)* del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il *compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell'art. 69* del presente CCNL.
- 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un'altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni.

Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell'ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di *retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 63 (Retribuzione) e all'art. 64 (Aumenti di anzianità) del presente CCNL*.

2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell'art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente

## PROPOSTA FEDERTRASPORTO/AGENS 17.10.2011

CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.

2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un'intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell'art. 22 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l'eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR).

Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre *all'indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell'art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo)*, il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.

- 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
- 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell'art. 22 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
- 3. Le giornate comunque non lavorative (riposo settimanale e festività) cadenti in un periodo di assenza per motivi diversi dalle ferie o dai permessi retribuiti di cui agli artt. 36 (Permessi) e 37 (Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo) del presente CCNL sono assorbite dalle assenze stesse.
- 4. In sostituzione delle soppresse festività di cui alla legge 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento, ai lavoratori spettano quattro giorni di permesso individuale retribuito non frazionabili nel corso di ciascun anno.

La fruizione di detti permessi individuali retribuiti sarà garantita dall'azienda nell'anno di riferimento, anche in relazione a quanto stabilito al punto 3 del successivo art. 25 (Ferie) del presente CCNL.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di servizio prestati.